

ORDINE AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

ATTO COSTITUTIVO COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. Costituzione

E' costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, il Comitato per le Pari Opportunità. al fine di:

- Promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- Prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sui generi e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- Sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia .

2. Composizione e Durata

Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Reggio Emilia e dura in carica quattro anni e comunque non oltre la durata del COA in carica; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è formato da 5 componenti, di cui due designate/i dal Consiglio dell'Ordine al suo interno, mentre tutte le/gli altre/i vengono elette/i dalle/gli iscritte/i agli Albi, così come previsto dal successivo art.9.

Il Comitato nella prima seduta elegge la/il Presidente e la/il Segretaria/o che funge anche da Vice Presidente.

La carica di componente del Comitato è onorifica e non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese , salvo eventuali rimborsi espressamente deliberati dal Comitato stesso al fine dello svolgimento delle proprie attività .

3.Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia nell'accesso e nell'esercizio della professione forense, rimuovendo eventuali ostacoli e discriminazioni che a causa dei generi limitino di fatto tale parità. .

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti, con particolare attenzione alle persone operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale, collegandosi anche con organismi e soggetti istituzionalmente operanti con analoghe finalità ;
- c) proporre al fine di cui sopra al Consiglio dell'Ordine iniziative e progetti previste dalle leggi vigenti ed assumerle, ove necessario, anche direttamente;
- d) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;

g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;

h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati/e e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione di riforme delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori. Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o.

La/il Presidente:

- rappresenta il Comitato;

- convoca e presiede il Comitato, con cadenza periodica almeno trimestrale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti;
- la convocazione ordinaria viene effettuata a mezzo fax e/o posta elettronica e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;
- riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione degli scopi sopra esposti;
- in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari nelle materie di competenza del comitato, salvo ratifica del medesimo alla prima riunione successiva da convocarsi entro quindici giorni dall'adozione dell'atto.

La/il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in caso di impedimento del medesimo;
- svolge funzioni di rappresentanza del Comitato su delega del Presidente.

La/il Segretaria/o:

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere .

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o del Comitato.

L'attività viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segretaria.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce eventualmente anche attraverso strumenti telematici .

Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del COA (salvo quanto disposto dal precedente art. 2, con riferimento ai due membri eletti dal Consiglio dell'Ordine al suo interno), del componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Reggio Emilia, in ogni ipotesi di sospensione dell'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti.

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato

9.1 –Le elezioni del CPO si tengono ogni quattro anni

Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato sono disciplinate dal Regolamento Elettorale che si allega quale parte integrante del presente atto costitutivo.

Le/I componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.2 – Le prime elezioni volte alla costituzione del Comitato Pari Opportunità si terranno in data 30 marzo 2016 in prima convocazione e in data **31 marzo 2016 in seconda convocazione** ed i suoi componenti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine .

Le successive si terranno in concomitanza con le elezioni del COA .

10 . Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza di quattro delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

11. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art.25 4° c. L.247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 22 febbraio 2016.

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Raffaella Pellini

Il Presidente
f.to Avv. Franco Mazza

E' copia conforme all'originale.

Reggio Emilia, 7 marzo 2016.

Il Consigliere Segretario

Avv. Raffaella Pellini

